

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO

TITOLO I - DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Ambito di applicazione

TITOLO II - CONSORZI DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

- Art. 4 - Procedimento di costituzione di consorzi

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE, DECLASSIFICAZIONE, AGGIORNAMENTI DEL TRACCIATO E REALIZZAZIONE DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

- Art. 5 - Criteri di classificazione e declassificazione
- Art. 6 - Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa privata
- Art. 7 - Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa pubblica
- Art. 8 - Pubblicità dei provvedimenti di classificazione e declassificazione
- Art. 9 - Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico
- Art. 10 - Realizzazione di nuove strade

TITOLO IV - GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

- Art. 11 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ammessi a contributo
- Art. 12 – Interventi d'urgenza
- Art. 13 – Soggetti ammessi a contributo
- Art. 14 - Entità del contributo
- Art. 15 – Domanda di contributo
- Art. 16 – Controllo dei lavori
- Art. 17 – Assegnazione del contributo
- Art. 18 - Manutenzione ad esclusivo carico dei frontisti
- Art. 19 - Segnaletica

TITOLO V – ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 20 - Abrogazione e recepimento di norme
 - Art. 21 - Entrata in vigore
-

TITOLO I

DEFINIZIONI, PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Definizioni

1. Sono denominate "vicinali" tutte le strade che non sono state iscritte nelle categorie delle strade statali, regionali, provinciali e comunali.
2. Le strade vicinali possono essere ad uso privato, se utilizzabili solo dai proprietari dei fondi da esse serviti o ad uso pubblico, se aperte al pubblico transito.
3. Elemento fondamentale delle strade vicinali ad uso pubblico è l' idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici e/o luoghi di interesse collettivo.

Art. 2

Principi generali

1. Il presente Regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:
 - a) garantire la fruibilità pubblica della strada o porzione di strada vicinale di interesse generale;
 - b) promuovere il miglioramento delle strade vicinali ad uso pubblico;
 - c) riconoscere validità ai Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, costituiti ex D.L. Lgt n. 1446 del 1/09/18;
 - d) curare ed aggiornare l'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle strade vicinali ad uso pubblico comprese nell'elenco approvato ai sensi della Legge Regione Lazio n. 72/1980, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 30/08/1967 e n. 11 del 28/03/2013 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti categorie di strade: Autostrade, strade gestite dall'ANAS, strade Regionali, strade Provinciali, strade Comunali, strade agrarie o interpoderali, strade private.
 3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di partecipazione del Comune alle spese per le strade vicinali ad uso pubblico e ad uso privato all'interno del territorio comunale.
 4. Le strade vicinali che non risultano dalle mappe catastali quali strade ad uso pubblico e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto non ricomprese nell'apposito elenco, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie, ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.
-

5. La tutela del diritto pubblico è esercitata dal Comune su tutte le strade ricomprese nell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

TITOLO II

CONSORZI DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Art. 4

Procedimento di costituzione di consorzi

1. La materia è regolata dal D.L. Lgt n. 1446 del 01/09/18, dalla Legge n. 126 del 12/02/58 e dal presente Regolamento.
 2. La costituzione di consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali ad uso pubblico ha natura obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte dei proprietari dei fondi serviti dalla strada o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il Prefetto.
 3. La modalità di formazione del consorzio sono stabilite dal D.L. Lgt. n. 1446 del 01/09/18.
 4. Gli organi fondamentali sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.
 5. Il Presidente del consorzio è il referente dell'Amministrazione Comunale, in ordine a tutto quanto concerne la strada vicinale ad uso pubblico.
 6. Il Sindaco, o un Suo delegato, rappresenta il Comune nel Consiglio di Amministrazione dei consorzi.
 7. I proprietari dei fondi serviti delle strade vicinali ad uso pubblico devono costituirsi in consorzio entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
 8. Nei consorzi delle strade vicinali ad uso pubblico possono essere incluse le strade vicinali ad uso privato.
 9. In un consorzio già costituito posso essere ammessi i proprietari dei fondi serviti delle strade vicinali ad uso pubblico non consorziate, secondo le modalità previste dallo statuto del consorzio.
 10. Quando nel presente Regolamento si fa riferimento al consorzio si può intendere anche il consorzio riunito.
-

TITOLO III
CLASSIFICAZIONE, DECLASSIFICAZIONE, TRASFORMAZIONE E
REALIZZAZIONE DI STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Art. 5
Criteria di classificazione e declassificazione

1. La competenza sulla classificazione o declassificazione delle strade oggetto del presente Regolamento è attribuita al Comune di Oriolo Romano che vi provvede previa delibera di Consiglio Comunale.
 2. Ogni deliberazione di classificazione o declassificazione deve procedere espressamente ad approvare il nuovo inventario comunale aggiornato come risultante dalle modifiche apportate.
 3. La classificazione ad uso pubblico di una strada vicinale privata può avvenire su richiesta di privati o per iniziativa pubblica e può essere attuata solo se esiste il riscontro di fatto dell'uso pubblico reiterato nel tempo o un interesse pubblico a detto uso.
 4. In caso di classificazione ad uso pubblico di una strada vicinale privata, deve essere costituito il Consorzio da parte dei proprietari dei fondi serviti dalla stessa, mediante la procedura di cui all'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.
 5. La declassificazione di una strada vicinale ad uso pubblico può avvenire su richiesta di privati o per iniziativa pubblica, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza ad uso pubblico o della inutilità del pubblico uso e potrà comunque essere concessa anche in presenza di servitù o diritti di terzi richiamandosi gli stessi nell'atto medesimo, solo sulla base del fondamentale presupposto dell'effettiva assenza ad uso pubblico.
 6. In caso di declassificazione di una strada vicinale ad uso pubblico a strada vicinale privata, si potrà procedere allo scioglimento del consorzio solo se costituito esclusivamente dai proprietari dei fondi serviti dalla stessa.
 7. Nel caso di declassificazione, le strade interessate perdono la forma dell'uso pubblico e diventano automaticamente strade vicinali ad uso privato, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma ad uso pubblico.
-

Art. 6

Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa privata

1. La classificazione delle strade vicinali private ad uso pubblico, per iniziativa privata, avviene secondo il seguente procedimento:
 - a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini con allegata la seguente documentazione:
 - mappe catastali;
 - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
 - deleghe dei proprietari interessati con loro assenso alla classificazione;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - perizia di stima relativa lavori di manutenzione, ove necessari;
 - ripartizione delle spese o tabella millesimale o sua proposta;
 - relazione circa le motivazioni della richiesta di classificazione;
 - b) esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oriolo Romano con:
 - verifica che il tracciato risulti effettivamente escluso dall'elenco delle vicinali ad uso pubblico;
 - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
 - c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di classamento, con relative motivazioni.
 2. La declassificazione delle strade vicinali ad uso pubblico per iniziativa privata avviene secondo il seguente procedimento:
 - a) istanza da parte di almeno la metà più uno (50% + 1) dei proprietari dei fondi contermini con allegata la seguente documentazione:
 - mappe catastali;
 - visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
 - elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
 - deleghe dei proprietari interessati con loro assenso alla declassificazione;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;
 - b) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oriolo Romano con:
 - verifica dell'inclusione del tracciato nell'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico;
 - acquisizione d'ufficio delle mappe e visure catastali, di repertorio fotografico e dell'altra documentazione necessaria all'attività istruttoria;
 - verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
 - c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassificazione, con relative motivazioni.
-

Art. 7

Procedimento di classificazione e declassificazione d'iniziativa pubblica

1. La classificazione delle strade vicinali private ad uso pubblico, per iniziativa pubblica, avviene secondo il seguente procedimento:
 - a) Esame preliminare dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oriolo Romano con:
 - verifica se il tracciato risulta avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza;
 - mappe catastali;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - relazione circa le motivazioni del classamento;
 - d) Delibera del Consiglio Comunale sulla richiesta di classamento con relative motivazioni.
2. La declassificazione delle strade vicinali ad uso pubblico per iniziativa pubblica avviene secondo il seguente procedimento:
 - b) Esame dell'Ufficio Tecnico del Comune di Oriolo Romano con:
 - verifica che il tracciato non risulti avere i presupposti per garantire l'uso pubblico così come rilevato dalla corrente giurisprudenza;
 - mappe catastali;
 - documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - relazione circa le motivazioni del declassamento;
 - c) Delibera del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassificazione, con relative motivazioni.

Art. 8

Pubblicità dei provvedimenti di classificazione e declassificazione

1. Comunicazione ai privati interessati circa l'esito della deliberazione di Consiglio comunale entro 30 giorni dalla discussione della stessa.
2. Pubblicazione del provvedimento di classificazione e/o declassificazione all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Art. 9

Aggiornamenti dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico

1. Sono ammesse variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico, in conformità alla vigente normativa urbanistica-edilizia e previa rilascio dei previsti titoli abilitativi edilizi, purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche
-

morfologiche dei tracciati esistenti.

2. Laddove alla classificazione, fra le strade vicinali ad uso pubblico, di una nuova porzione di strada, corrisponda la dismissione di un tracciato precedentemente classificato ad uso pubblico, potrà essere valutata la possibilità di redigere un contestuale atto di classificazione e declassificazione, sempre a cura e spesa del cittadino proprietario di fondi contermini promotore della richiesta, secondo le procedure di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10

Realizzazione di nuove strade

1. La realizzazione di nuove strade da parte di privati può essere autorizzata in conformità alla vigente normativa urbanistica-edilizia. Nel caso in cui venga richiesta la classificazione di “strada vicinale ad uso pubblico”, dovrà essere seguita la procedura definita al precedente art. 6 con l’aggiunta dei seguenti allegati all’istanza:
 - contratti d’acquisto dei beni;
 - relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;
 - relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità;
 - collaudo dell’opera.
 2. Ad avvenuta ultimazione della strada l’Ufficio Tecnico del Comune procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni normative e potrà avvalersi di collaudo da parte di professionista esterno.
 3. Restano salve tutte le eventuali prescrizioni derivanti da Convenzioni urbanistiche o da atti di sottomissione che regolano i rapporti tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento edilizio, qualora la nuova strada venga realizzata nell’ambito di un comparto edificatorio o intervento edilizio diretto.
 4. Per le nuove viabilità realizzate da Enti Pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.
-

TITOLO IV

GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO.

Art. 11

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ammessi a contributo.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali ad uso pubblico, senza alterarne le caratteristiche.
 2. A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune:
 - ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
 - riprese di asfalti esistenti;
 - fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale;
 - manutenzione, ripristino ed esecuzione di fossi stradali e chiaviche;
 - trattamenti in cemento.
 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti necessari a seguito di particolari circostanze.
 4. Si citano a titolo esemplificativo alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo:
 - ripristino di viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
 - ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
 - ripristino muri a valle delle strade;
 - asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
 - modifiche di tracciato o di livello che migliorino le caratteristiche plano-altimetriche;
 - trattamenti in cemento.
 5. È possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi.
 6. L'Amministrazione può contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione e/o attraverso l'esecuzione diretta di parte dei lavori, in quantità tale che il loro valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.
 7. Nel caso di concomitanza di più interventi, di cui al presente articolo, la precedenza nei finanziamenti verrà determinata tenendo conto della tipologia degli interventi, con privilegio per quelli finalizzati a
-

garantire alla strada condizioni di stabilità e durature nel tempo, e del numero degli utenti interessati.

Art. 12

Interventi d'urgenza

1. In caso di interventi di carattere straordinario, riconducibili anche ad eventi calamitosi, funzionali a preminenti interessi di sicurezza stradale e protezione civile, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, come previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, sostenendo la spesa del totale importo.
2. La spesa di cui al comma 1 verrà considerata come contributo erogato ed eventualmente anticipa le quote di spettanza del Consorzio anche a valere sulle ordinarie contribuzioni degli anni successivi.

Art. 13

Soggetti ammessi a contributo per interventi sulle strade vicinali ad uso pubblico

1. Sono ammessi a richiedere il contributo esclusivamente i Consorzi di proprietari dei fondi serviti da strade vicinali ad uso pubblico, in persona del Presidente pro tempore o, per loro conto, il presidente del Consorzio Riunito delle strade vicinali ad uso pubblico.
2. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la costituzione dei Consorzi sono ammessi al contributo, esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e di urgenza, anche i privati che ne faranno richiesta mediante l'iter previsto dal presente Regolamento e che rappresentino almeno un terzo dei proprietari dei fondi serviti dalla strada vicinale ad uso pubblico oggetto del contributo stesso.

Art. 14

Entità del contributo

1. L'erogazione del contributo è commisurata all'importanza della strada, (art. 3 D.L. Lgt 1446/1918) all'uso di pubblica utilità cui è destinata, all'entità ed al tipo di lavorazioni da effettuare.
2. L'Amministrazione comunale può erogare un contributo in misura variabile da un quinto (1/5) sino alla metà (1/2) dell'importo netto della spesa da effettuare, previa valutazione delle condizioni sopra riportate (art. 3 D.L. Lgt 1446/18).
3. L'Amministrazione si riserva di limitare l'erogazione del contributo in base alla disponibilità finanziaria presente.

Art. 15

Domanda di contributo

1. Il contributo economico può essere richiesto al Comune di Oriolo Romano a firma del Presidente pro tempore del Consorzio, mediante compilazione di apposito modello predisposto dalla struttura organizzativa comunale competente per materia.
-

2. La domanda di richiesta di contributo economico deve contenere:
 - a) la denominazione esatta della strada vicinale ad uso pubblico oggetto del contributo;
 - b) indicazione del numero dei nuclei familiari che utilizzano la strada;
 - c) adeguata documentazione tecnica per l'esatta individuazione dell'opera, sottoscritta e timbrata da tecnico abilitato:
 - progetto definitivo con particolari costruttivi redatto con elaborati grafici idonei a renderlo comprensibile in tutte le sue parti che va dalla scala di inquadramento generale (esempio 1:1.000 – 1:500) fino al dettaglio esemplificativo dei tratti più significativi (esempio 1:10), delle caratteristiche della strada o del tratto di essa interessato dai lavori ed esatta indicazione delle opere da eseguire;
 - computo metrico estimativo;
 - eventuale preventivo lavori.
 - d) impegno ad acquisire sul progetto, tutte le eventuali autorizzazioni ed i pareri eventualmente necessari;
 - e) dichiarazione relativa alla presenza degli eventuali sottoservizi (tubature, cavidotti, ecc).
 - f) indicazione di eventuali ulteriori contributi ottenuti o richiesti ad altri Enti pubblici e/o privati per l'esecuzione dei lavori oggetto della domanda.
3. Per interventi di manutenzione ordinaria (per es. ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato in alcuni tratti) è sufficiente presentare un preventivo dei lavori con indicazione dei tratti di strada interessati dai lavori, delle quantità di materiale necessario e dei costi dei mezzi o manodopera;
4. I contributi dovranno essere richiesti entro il mese di marzo. Le domande saranno raccolte dall'Area Lavori Pubblici che relazionerà alla Giunta Comunale.

Art. 16

Controllo dei lavori

1. I lavori, effettuati dai Consorzi, relativi alle domande di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dall'Area Lavori Pubblici, ed essere muniti di conforme titolo edilizio da presentare presso il SUE del Comune.
2. È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera.

Art. 17

Assegnazione del contributo

1. L'assegnazione del contributo viene comunicata al Presidente del Consorzio richiedente a mezzo di lettera raccomandata, o altro mezzo preventivamente concordato fra le parti, recante il provvedimento di assegnazione e l'importo riconosciuto. La comunicazione verrà trasmessa entro il mese di giugno dell'anno in cui è stato richiesto il contributo.
 2. Il contributo del Comune, una volta concesso, non è suscettibile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali, salvo che, nel corso delle lavorazioni si siano
-

verificate circostanze impreviste, da valutare caso per caso. I contributi vengono erogati con periodicità annuale, a fronte della presentazione di fatture, rendicontazioni o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori.

3. La liquidazione avverrà nei limiti del contributo concesso, a lavori ultimati se conformi al progetto approvato, previa acquisizione del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, e/o sulla base della presentazione di copia della fattura emessa dalla ditta esecutrice e dopo verifica da parte del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, o da tecnico collaudatore incaricato, circa la regolare esecuzione tecnica.
4. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti inferiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo ridotto risultante dalla applicazione della percentuale stabilita all'importo effettivamente rendicontato.
5. Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti superiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune non provvederà all'erogazione dell'importo maggiore risultante dalla applicazione della percentuale stabilita all'importo effettivamente rendicontato.
6. Le richieste da parte dei Consorzi di quanto non previsto dal presente Regolamento comunale potrà essere oggetto di contributo da parte del Comune, se previsto dalla normativa vigente e nell'entità che verrà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 18

Manutenzione ad esclusivo carico dei frontisti

1. È fatto obbligo ai frontisti:
 - a) provvedere alla regimazione e assicurare un regolare deflusso delle acque meteoriche, in modo tale che non vengano scaricate in maniera incontrollata dai terreni di loro proprietà alla strada vicinale ad uso pubblico;
 - b) eseguire periodicamente la manutenzione e la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrabili tombati posti nel tratto antistante la proprietà, rimuovendo ogni materiale depositato;
 - c) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa o che impediscano il regolare funzionamento delle cunette fossi stradali;
 - d) rimuovere, per il tratto antistante la proprietà privata, tutta la vegetazione presente tra il confine della stessa e il margine della carreggiata (cosiddetta banchina stradale);
 - e) potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni e/o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
 - f) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano la strada, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
-

- g) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
2. Qualora i frontisti non dovessero adempiere a quanto indicato nel precedente comma, saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale nonché verrebbero loro attribuite le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dal mancato rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti.
3. Per quanto non stabilito nel presente articolo vale quanto previsto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 19

Segnaletica

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, sia verticale che orizzontale, sulle strade vicinali ad uso pubblico, è a carico del Comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Abrogazione e recepimento di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nella materia oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
4. Per quanto concerne le strade vicinali ad uso privato, valgono le disposizioni del D.L. Lgt n. 1446 del 01/09/18 e della normativa vigente in materia.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
-